



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;



IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (*Internal Market Information system* - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del Sig. PANZERI Massimo, cittadino italiano, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese per l'esercizio dell'attività di autoriparatore di cui all'art.1, comma 3, lett. a) "meccatronica", lett. b) "carrozzeria" e lett. c) "gommista della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione";

VISTO l'Attestato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (in acronimo SEFRI), Punto di contatto elvetico per la Direttiva 2005/36/CE del 20 dicembre 2021, con cui si certifica che il sig. Massimo PANZERI ha maturato esperienza professionale in qualità di lavoratore dipendente presso impresa del settore con sede ad Agno (Svizzera) in qualità di carrozziere verniciatore dal 9 luglio 2007 al 31 marzo 2021 e che le predette attività non sono vietate all'interessato, nemmeno temporaneamente;

VISTO l'attestato del datore di lavoro con l'indicazione delle mansioni svolte in qualità di carrozziere verniciatore;

CONSIDERATO che in Svizzera l'attività di carrozzeria non è regolamentata;

SENTITI i rappresentanti di categoria;

VALUTATO di poter accogliere la domanda dell'interessato ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21;

RITENUTO di valutare favorevolmente l'esperienza professionale maturata in Svizzera in qualità di carrozziere verniciatore e di accogliere la domanda dell'interessato per l'attività di cui all'art.1, comma 3 lett. b) "carrozzeria" della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;

VALUTATO di non poter accogliere la domanda di riconoscimento per le attività di cui all'art.1, comma 3 lett. a) "meccatronica" e lett. c) "gommista della



legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. in quanto le attività svolte in Svizzera non sono corrispondenti a quelle della professione regolamentata in Italia di cui alla normativa italiana di settore;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 216223 del 1 luglio 2022 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta limitatamente alla lett. b) carrozzeria in quanto la documentazione presentata non dà evidenza dello svolgimento delle corrispondenti attività della meccatronica e del gommista di cui alla normativa italiana di settore;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta dall'interessata in data 10 marzo 2022 tramite bonifico del Banco BPM alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. PANZERI Massimo, cittadino italiano, nato a Cittiglio (VA) il 7 novembre 1968, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. è riconosciuta l'esperienza professionale maturata in Svizzera, citata in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione di cui all'art.1, comma 3 lett. b) "carrozzeria" della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.
2. Per le motivazioni esposte in premessa, al sig. PANZERI Massimo è invece respinta la domanda di riconoscimento dell'esperienza professionale estera per l'esercizio dell'attività di autoriparatore di cui all'art.1, comma 3 lett. a) "meccatronica" e lett. c) "gommista della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i..
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) , ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.



4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Loredana GULINO